COMMISSIONE V

DIFESA

VI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1948

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHATRIAN

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 49

Disegno di legge (*Discussione*):

Aumento dei soprassoldi spettanti al personale militare adibito agli stabilimenti di lavoro. (196). 49

PRESIDENTE 49
GIAMMARCO, *Relatore* 50, 51
GOTELLI ANGELA 50
BAVARO 51

Disegno di legge (*Discussione*):

Provvedimenti a favore di coloro che hanno bonificato, prima del 24 maggio 1946, terreni minati. (197). . . 51

PRESIDENTE 51, 53, 55, 56, 57
BOSCO LUCARELLI, *Relatore* 51, 53, 54, 55, 56
BAVARO 52, 54, 56, 57
CODACCI PISANELLI 53, 54
GUADALUPI 53, 55
SALIZZONI 53, 54
MIEVILLE 53
COPPI 53, 55
SEMERARO SANTO 54
VALENTI 54, 55
ORTONA 54, 55
CUTTITTA 54
ZACCAGNINI 55, 57
CHIARAMELLO 56
BAZOLI 56
GRECO GIOVANNI ITALO 56

Votazione segreta:

PRESIDENTE 57

La seduta comincia alle 9,35.

Sono presenti:

Azzi, Bavaro, Bazoli, Bosco Lucarelli, Bottonelli, Carron, Chatrian, Chiaramello, Codacci Pisanelli, Coppi Alessandro, Cuttitta, Fanelli, Geuna, Giammarco, Gotelli Angela, Greco Giovanni Italo, Guadalupi, Marzarotto, Mattei, Medi Enrico, Mieville, Ortona, Pietrosanti, Roselli, Roveda, Saccenti, Salizzoni, Semeraro Santo, Tolloy, Valandro Gigliola, Valenti, Vocino e Zaccagnini.

VALENTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Guerrieri Filippo.

Discussione del disegno di legge: Aumento dei soprassoldi spettanti al personale militare adibito agli stabilimenti di lavoro. (196).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento dei soprassoldi spettanti al personale militare adibito agli stabilimenti di lavoro ».

Avverto che per l'esame di questo disegno di legge la Commissione è integrata dall'apposita Sottocommissione finanze e tesoro.

Invito il Relatore, onorevole Giammarco, a svolgere la sua relazione.

GIAMMARCO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, gli stabilimenti di lavoro dipendenti dal Ministero della difesa sono: per la Marina, gli arsenali (Venezia, Messina, La Spezia, Taranto) e le officine miste (Napoli, Brindisi); per l'Esercito: i munizionifici (Piacenza, Terni, Val Trompia, Isola Liri, ecc.) e per l'Aeronautica, la squadra S.R.A.M. e l'officina O.G.R.A.

In questi stabilimenti lavorano maestranze civili e comandate militari, il cui trattamento economico è stabilito dal Regolamento per l'applicazione del testo unico sullo stato giuridico ed economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262. Tale Regolamento, agli articoli 260 e 263, stabilisce, per il personale militare, in aggiunta allo stipendio o alla paga militare, un compenso orario, e per i sottufficiali e militari di truppa, preposti a comandate militari, un soprassoldo giornaliero, sempre in aggiunta allo stipendio o alla paga.

All'origine, e cioè nel 1924, tali compensi e soprassoldi variavano da un minimo di lire 0,20 a un massimo di lire 0,70 orarie i primi, e i secondi da un minimo di lire 1 a un massimo di lire 2 giornaliere.

Col decreto del 24 agosto 1943, n. 670, questi compensi e soprassoldi furono aumentati del 600 per cento e oscillarono di conseguenza da allora da un minimo di lire 1,20 a un massimo di lire 4,80 orarie i compensi, e i soprassoldi da un minimo di lire 6 a un massimo di lire 12 giornaliere. Va notato che tali cifre erano fin d'allora inadeguate a colmare la già forte sperequazione di trattamento esistente tra maestranze civili e comandate militari.

Ora, per avere tutti gli elementi indispensabili di giudizio vanno tenute presenti alcune circostanze:

1°) successivamente al 1945 si ebbero miglioramenti salariali notevoli per le maestranze civili, di guisa che più sensibile e più forte si è fatta la già forte sperequazione di trattamento economico tra queste maestranze e i militari addetti agli stabilimenti di lavoro;

2°) il servizio che detti militari prestano è semplice servizio di manovalanza, avente non carattere permanente, ma di comandata;

3°) i militari comandati sono in genere militari di leva, spesso però anche militari raffermati, alcuni con famiglia a carico;

4°) qualora si volesse esonerare il personale militare da questo servizio, la spesa sarebbe per lo Stato da 120 a 150 volte superiore, e in alcuni casi anche di più.

Per tutte queste considerazioni, lo Stato Maggiore della Marina, nel luglio 1947, propose al Ministro il progetto di legge che stiamo esaminando, e che, per i soliti vincoli burocratici, è giunto a noi con 17 mesi di ritardo. Si propone un aumento del 300 per cento di tutti i compensi orari e soprassoldi giornalieri per tutti i militari. Tale misura forse era adeguata al costo della vita del 1947; oggi essa è addirittura irrisoria: la lamentata sperequazione non viene a colmarsi. Difatti, per effetto degli aumenti che si propongono, i compensi orari verranno a variare da un minimo di lire 3,60 a un massimo di lire 14,40; i soprassoldi giornalieri da un minimo di lire 18 a un massimo di lire 36. L'onere annuo presunto per il bilancio dello Stato sarà di complessivi 78 milioni, così ripartito: 31 milioni per l'Esercito, 31 milioni per la Marina, e 25 milioni per l'Aeronautica.

Il Ministero della difesa non ha per suo conto alcuna entrata; non sa, quindi, indicare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il modo come far fronte al nuovo carico di spesa, ma il progetto è presentato di concerto col Ministro del tesoro, il quale ha già affermato essere « assecondabile la richiesta del Ministro della difesa in considerazione delle circostanze e delle ragioni addotte a sostegno », dichiarandosi favorevole all'ulteriore corso del provvedimento proposto. Il che lascia intendere che al nuovo carico di spesa di 87 milioni il Ministro del tesoro pensa di provvedere presumibilmente con nota aggiuntiva di variazione al bilancio della Difesa.

Pertanto, presento un emendamento aggiuntivo in tal senso.

Stando così le cose, mi astengo dal proporre — come vorrei — qualunque emendamento tendente a elevare adeguatamente la misura dell'aumento poiché sarebbe necessario per tale scopo ritardare l'approvazione definitiva del disegno di legge di molti mesi ancora.

Vi invito, pertanto, onorevoli colleghi, ad approvare il disegno di legge così come è stato redatto dai Ministri proponenti con l'aggiunta del seguente emendamento all'articolo unico:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

GOTELLI ANGELA. Faccio notare che si sarebbe dovuto prendere in considerazione anche la situazione degli impiegati civili, i

quali sono in condizioni veramente insopportabili, dato che hanno soltanto il puro e semplice stipendio, senza alcuna indennità di nessun genere. Altre categorie, invece, fruiscono di notevoli indennità, creandosi con ciò ingiustificabili sperequazioni.

GIAMMARCO, *Relatore*. Il problema che affaccia la collega Gotelli è veramente importante, pur non rientrando direttamente nel disegno di legge in esame.

Ugualmente però la Commissione, nell'approvare l'aumento dei soprassoldi spettanti al personale militare adibito agli stabilimenti di lavoro, può richiamare l'attenzione del Ministero della difesa sulle gravi condizioni di disagio in cui si trovano gli impiegati civili degli stabilimenti stessi e raccomandare che si rimedi alla sperequazione del loro trattamento economico concedendo le indennità da essi richieste.

BAVARO. Mi associo all'emendamento proposto dal Relatore.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare passiamo all'esame dell'articolo unico:

« I soprassoldi per il personale militare addetto agli stabilimenti di lavoro previsti dagli articoli 260, 1° e 2° comma, e 263, 1° comma, del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, quali risultano dal decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 670, sono aumentati nella misura del 300 per cento ».

A questo articolo unico, il Relatore ha proposto il seguente emendamento aggiuntivo:

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

Lo pongo ai voti.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore di coloro che hanno bonificato, prima del 24 maggio 1946, terreni minati. (197).

PRESIDENTE. Il secondo punto dell'ordine del giorno reca: « Provvedimenti a favore di coloro che hanno bonificato, prima del 24 maggio 1946, terreni minati ».

Avverto che anche per l'esame di questo disegno di legge la Commissione è integrata dall'apposita Sottocommissione finanze e tesoro.

Invito il Relatore, onorevole Bosco Lucarelli, a svolgere la sua relazione.

BOSCO LUCARELLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, i lavori di bonifica dei campi minati, sia di proprietà demaniale che di proprietà di enti non statali e di privati, con il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, sono affidati al Ministero della guerra.

Per l'articolo 7 del detto decreto i lavori di sminamento possono essere eseguiti anche direttamente dai proprietari e dai concessionari di terreni demaniali, arenili e spiagge, osservando le norme imposte dall'Amministrazione. Quando la bonifica è stata eseguita dallo Stato, i proprietari ed i concessionari sono tenuti ad un contributo in misura non inferiore alla metà della spesa, e non superiore ai due terzi, salvo un limite massimo stabilito con riferimento all'estimo catastale. Quando invece sono i privati ed i concessionari ad eseguire lo sminamento, sarà lo Stato tenuto a concorrere con un contributo pari alla metà della spesa (articoli 6-7 del decreto 12 aprile 1946, n. 320).

Il decreto 12 aprile 1946, n. 320, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio 1946 ed è entrato in vigore il giorno successivo. Non essendovi in esso alcuna particolare disposizione che abbia riferimento ai lavori di bonifica eseguiti antecedentemente a detta data, quei proprietari e concessionari che, con gran dispendio ed enorme pericolo, hanno proceduto anteriormente allo sminamento, non beneficiano di alcun contributo statale.

Si ha così una ingiustificata disparità di trattamento a danno di chi è più meritevole di considerazione per essersi affrettato a compiere un'opera di difficile e pericolosa attuazione, senza aspettare la promessa dell'aiuto statale, eliminando pericoli per l'incolumità pubblica, e restituendo prontamente a coltura notevole estensione di terreni minati.

Il disegno di legge che è proposto al nostro esame tende appunto a togliere questa disparità di trattamento. Con l'articolo 1 si concede a tal fine il concorso dello Stato a coloro che prima del 24 maggio 1946 abbiano intrapreso a loro spese la bonifica di terreni di loro proprietà, ovvero di terreni demaniali avuti in concessione, anche se abbiano ultimati i lavori stessi dopo la data sopra indicata e si estende tale beneficio an-

che all'usufruttuario, all'usuario, all'enfiteuta ed al conduttore qualora la bonifica sia stata da essi eseguita, e non siano stati rimborsati della spesa dal proprietario. L'impegno di contributo da parte dello Stato è però limitato alla bonifica di quei terreni, arenili e spiagge, per i quali risulti comprovato che siano stati « sistematicamente » minati. Sono perciò esclusi dal contributo i lavori di sporadica raccolta di mine, sparse o abbandonate, o comunque non poste allo scopo di minamento.

Il concorso dello Stato, che nel decreto 12 aprile 1946, n. 320, è stabilito nella misura costante della metà della spesa, secondo il disegno di legge in esame, sarà, invece, determinato insindacabilmente dall'Amministrazione; e la metà della spesa accertata dal Ministero della difesa è indicata come il limite massimo che non può essere superato.

L'ampiezza di poteri riservata all'Amministrazione è contemperata dalla procedura e dai criteri di valutazione fissati negli articoli 3 e 5. Per la misura del concorso è stabilito opportunamente l'obbligo di sentire il parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 3 del decreto 12 aprile 1946, n. 320, che per la sua composizione dà piena garanzia di competenza e imparzialità. Nominati con decreto del Ministro della difesa, di tale Comitato fanno parte un ufficiale generale dell'esercito che lo presiede, un funzionario tecnico dell'Amministrazione dei lavori pubblici di grado non inferiore al 5°, ed i delegati tecnici dei Ministeri del tesoro, dell'agricoltura, dei trasporti, dell'industria e commercio, e del lavoro e previdenza sociale.

Con l'articolo 5 si indicano gli elementi principali che l'Amministrazione dovrà tener presenti per l'accertamento della spesa.

Queste norme che regolano la misura e l'accertamento della spesa non hanno riscontro nel precedente decreto del 12 aprile 1946, n. 320. L'ampiezza di indagine, di valutazione e di giudizio riservata all'Amministrazione è opportuna poichè trattasi di lavori che per loro natura non lasciano traccia, e per i quali non è possibile un regolare controllo.

Con l'articolo 6 si stabilisce per la presentazione delle domande di concorso, il termine perentorio di 120 giorni da quello dell'entrata in vigore della legge. Trattandosi di concorso nella spesa di lavori già eseguiti da tempo, la fissazione di tale termine perentorio è indubbiamente opportuna.

A prevenire richieste infondate ed a stroncare ogni tentativo di speculazione sono dirette le sanzioni penali dell'articolo 7.

Richiamando l'articolo 12 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, si conferma che il risarcimento del danno di guerra concesso per tale legge non è cumulabile con il contributo dato dallo Stato per i lavori di sminamento. Dovendosi detrarre tale contributo dalle somme assegnate quale risarcimento, ne deriva che dall'applicazione della presente legge nessun aggravio ha il Tesoro dello Stato.

Ai fini dell'articolo 81 della Costituzione, si precisa che per la spesa che farà carico allo stato di previsione del Ministero della difesa, si provvederà utilizzando l'avanzo di lire 25 milioni del capitolo 264 dell'esercizio 1947-48 riportato al capitolo aggiunto 275 della previsione di spesa per il corrente anno finanziario.

Lo stanziamento di lire 25.000.000. si presume sufficiente a tener fronte agli impegni della presente legge.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge sul quale ho avuto l'onore di riferire, colma indubbiamente una lacuna della legislazione che regola la materia e viene incontro, pur con le necessarie cautele, alle richieste delle categorie interessate.

Ritengo, quindi, che possa essere approvato.

BAVARO. Dato che si parla di 25 milioni di carico per il Ministero della difesa, se la spesa dovesse essere limitata entro questo importo, non avremmo da fare alcuna osservazione, ma se l'accertamento dei danni dovesse superare il residuo dell'esercizio precedente, dovremmo aggiungere una clausola come la precedente, autorizzando il Ministero a provvedere.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dei singoli articoli.

ART. 1.

« A coloro che, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, abbiano, a proprie spese, intrapreso lavori di bonifica di terreni di loro proprietà, ovvero di terreni demaniali, arenili e spiagge, avuti in concessione, anche se abbiano ultimato i lavori stessi dopo la data suindicata, è concesso dallo Stato, nei limiti di cui agli articoli seguenti, un concorso alla spesa sostenuta per detta bonifica.

Il concorso alla spesa è concesso all'usufruttuario, all'usuario, all'enfiteuta od al conduttore qualora la bonifica sia stata da essi eseguita e quando non siano stati rimborsati delle spese dal proprietario a norma del Codice civile ».

BOSCO LUCARELLI, *Relatore*. Vorrei proporre la soppressione delle ultime parole dell'ultimo comma: « a norma del Codice civile », perché non mi sembra chiaro il significato di esse. Comunque, le ritengo superflue.

CODACCI PISANELLI. Sono del parere che non siano parole superflue, perché si tratta del problema della responsabilità.

Penso perciò che il riferimento al Codice civile sia necessario.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Relatore se insiste nella sua proposta.

BOSCO LUCARELLI, *Relatore*. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 testé letto escluse le parole: « a norma del Codice civile ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione le parole: « a norma del Codice civile ».

(*Sono approvate — L'articolo 1 è approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Il concorso alla spesa è corrisposto per la bonifica di quei terreni, arenili e spiagge per i quali risulti comprovato che essi erano stati sistematicamente minati ».

GUADALUPI. Vorrei un chiarimento dal Relatore sul significato dell'espressione « sistematicamente minati ».

BOSCO LUCARELLI, *Relatore*. Per terreni « sistematicamente minati » si intendono quelli su cui effettivamente si sia proceduto al minamento. La raccolta sporadica di mine non rientra nell'attuale legge.

Ora, questa precisazione non esiste nella legge base del 12 aprile 1946, n. 320, ma è stata inclusa nell'attuale disegno di legge, precisamente perché allargare la portata di esso, anche ai casi di raccolta di mine sporadicamente sparse nel terreno, avrebbe messo l'Amministrazione nella impossibilità di accertamenti precisi.

Nella legge del 1946 non vi è una analoga specificazione perché i lavori fatti dopo il 1946 sono stati eseguiti sotto la direzione di funzionari del Ministero della difesa, mentre questi sono lavori eseguiti da privati sotto la loro responsabilità ed a loro pericolo ed attualmente, a distanza di due anni, è molto difficile l'accertamento.

SALIZZONI. Credo che, dal punto di vista tecnico, esista la possibilità di verificare se un terreno sia stato minato secondo principî militari.

PRESIDENTE. Parlerò, non come Presidente, ma a titolo personale.

Esiste una vera e propria tecnica di minamento che si può riscontrare quando il terreno ove sono state poste mine costituisce una interdizione al passaggio di automezzi o di uomini. E perciò i primi che hanno proceduto allo sminamento sono dei meritevoli perché hanno eseguito i lavori senza alcuna competenza.

GUADALUPI. Le spiegazioni del Presidente fanno sì che dobbiamo chiedere l'abolizione dell'avverbio « sistematicamente », perché vi possono essere casi di minamento pericoloso anche se non sistematico, e non è giusto che a coloro che hanno sminato i propri terreni sia preclusa la possibilità di ottenere il rimborso delle spese.

MIEVILLE. Mi associo ai rilievi dell'onorevole Guadalupi.

COPPI. Le osservazioni fatte dai colleghi, in teoria sono perfettamente giuste, anzi, sotto un certo punto di vista, si potrebbe forse sostenere che è più pericoloso un terreno minato non razionalmente che un terreno minato razionalmente, dato che nel primo caso il rintraccio delle mine è reso naturalmente più difficile.

Però, la disposizione mi pare si debba porre in relazione al fatto che noi stiamo per votare un disegno di legge di questo genere alla fine del 1948. Da ciò derivano notevoli difficoltà di accertamento.

I terreni sistematicamente minati su per giù si conoscono; e, quindi, che gli sminamenti siano stati effettuati dal proprietario in epoca anteriore al maggio 1946 può essere facilmente dimostrato. Se non manteniamo questa necessaria precisazione possiamo forse dare luogo a domande di risarcimento per le quali il controllo riuscirà estremamente difficile, verificandosi la possibilità che vi sia della gente che approfitti della disposizione per ottenere un risarcimento cui non avrebbe diritto.

MIEVILLE. L'onorevole Coppi ha ricordato come possano esservi sminamenti avvenuti da molto tempo rilevando che sarebbe difficile arrivare ad accertare le spese sostenute. Mi permetto di ricordare che nelle nostre campagne agivano compagnie di sminamento in base a disposizioni del Comitato di liberazione nazionale emiliano. Per questa ragione dovrebbero esistere nei comuni gli atti relativi agli sminamenti, perché si era già pensato che in periodo successivo si sarebbe dovuto provvedere ad un rimborso.

Detto questo, penso che l'accertamento si possa fare e quindi mi permetto d'insistere nella proposta di soppressione.

SEMERARO SANTO. Propongo anche io la soppressione della parola « sistematicamente », proprio perché è stato più facile togliere le mine nei casi in cui il minamento era stato fatto tecnicamente.

Per questa ragione mi associo alla proposta dell'onorevole Guadalupi, che cioè sia tolta la parola « sistematicamente ».

VALENTI. Aderisco al concetto esposto dall'onorevole Coppi. Devo soltanto ricordare che quelle parole trovano conferma e chiarimento nella stessa relazione della legge, in cui è detto:

« Trattandosi di lavori che, per la loro natura, non lasciano traccia per poter stabilire se il terreno era effettivamente minato, ed essendo difficile stabilire l'entità dei lavori stessi e la spesa occorsa, è stato necessario dettare particolari condizioni, per prevenire richieste infondate od eccessive ».

Ciò dà ragione dell'inclusione delle parole « sistematicamente minati ».

Se dobbiamo difendere l'interesse dello Stato, dobbiamo porre quel limite legato all'oggettiva necessità richiamata dalla relazione.

ORTONA. L'inclusione della parola « sistematicamente » corrisponde all'esigenza di evitare abusi. Ma mi pare che non possa giovare allo scopo e sia, anzi, controproducente, in quanto sposta dalla condizione dell'avvenuto minamento alla sistematicità di esso.

Quindi, mi associo ai colleghi che hanno proposto la soppressione dell'avverbio.

CODACCI PISANELLI. Mi associo anche io, pur rendendomi conto del fondamento delle preoccupazioni degli onorevoli Coppi e Valenti.

BOSCO LUCARELLI, *Relatore*. L'articolo 2 non trova riscontro nella legge del 12 aprile 1946, n. 320, ma è detto nella relazione che questa disposizione è stata introdotta nel disegno di legge come una cautela che l'amministrazione si riserva, data la difficoltà del controllo e dell'accertamento del minamento e della relativa spesa. Comunque, se la parola può dar luogo ad equivoci, accedo alla proposta di soppressione.

VALENTI. Aderisco anch'io alla proposta di soppressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 senza la parola « sistematicamente »:

« Il concorso alla spesa è corrisposto per la bonifica di quei terreni, arenili e spiagge per i quali risulti comprovato che essi erano stati minati ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« Il concorso alla spesa non potrà superare la metà della spesa accertata dal Ministero della difesa sulla base dell'esame dei documenti presentati dagli interessati e delle indagini eseguite.

« La misura del concorso sarà stabilita ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, tenendo conto dei vantaggi economici realizzati dagli interessati con l'anticipata esecuzione dei lavori di bonifica dei terreni e sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320 ».

CUTTITTA. Propongo di stabilire senz'altro che l'indennizzo sia uguale alla metà delle spese sostenute. Non vedo la ragione per cui vi debba essere una misura diversa a seconda dei vantaggi economici realizzati dagli interessati con l'anticipata esecuzione dei lavori. Ciò mi fa supporre che si voglia punire, invece di premiare, quelli che hanno portato a termine prima questi lavori. Se ammettiamo il principio che si deve effettuare il rimborso, questo sia uguale alla metà, e non se ne parli più. Si può immaginare, altrimenti, quello che può succedere con simili criteri di valutazione. Ci sarà chi, tramite un amico influente, riuscirà ad ottenere il massimo del contributo mentre ad un altro, privo di appoggi, si darà un concorso alle spese minimo.

Propongo perciò, il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 3:

« Il concorso alla spesa dovrà essere pari alla metà della spesa accertata dal Ministero della difesa sulla base dell'esame dei documenti presentati dagli interessati e delle indagini eseguite, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione ».

BAVARO. Ritengo inutile apportare tante piccole modificazioni che in fondo non spostano il problema nei suoi termini. La sostanza rimane quella che è. Lasciando immutata la formulazione dell'articolo si permetterà una maggiore elasticità di giudizio alla Amministrazione.

SALIZZONI. Concordo in parte con quanto ha detto l'onorevole Cuttitta. Se lasciassimo invariata la formulazione dell'articolo mi pare che si verrebbe a togliere una specie di vantaggio al proprietario che ha eseguito subito i lavori. Per eliminare eventuali contestazioni penso però che la prima parte del

secondo capoverso debba rimanere, là dove si accenna all'insindacabilità del giudizio dell'Amministrazione.

ZACCAGNINI. Accolgo anch'io la proposta dell'onorevole Cuttitta.

Non è possibile, non è equo, che noi teniamo conto dei vantaggi economici che il proprietario ha potuto realizzare per avere accelerato i lavori di sminamento del suo terreno. Dobbiamo tener presenti due fatti: questi coltivatori diretti, questi contadini, sono andati personalmente, con i loro familiari, a sminare, senza alcuna conoscenza tecnica e molti sono morti. A costoro non possiamo dire: siccome per due anni avete raccolto i frutti, non avete diritto a rimborso; si commetterebbe un'ingiustizia. Sotto un altro profilo occorre poi considerare che essi hanno realizzato un apporto all'economia nazionale, che, per quanto modesto, è andato a beneficio di tutto il popolo.

GUADALUPI. In linea di massima concordo con l'onorevole Cuttitta. Vorrei chiedere al Relatore, se al secondo comma dell'articolo 3 nelle parole: « La misura del concorso sarà stabilita ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione », sia sancito che è insindacabile il giudizio del direttore generale.

BOSCO LUCARELLI, *Relatore*. Il direttore generale prima di ogni decisione sentirà il parere del Comitato tecnico.

GUADALUPI. Il Comitato tecnico cui si accenna nell'articolo 3 è composto in parte di funzionari dell'Amministrazione militare e di quella civile. Tenendo presente che per lo meno nella fase iniziale dei lavori di bonifica, una grande competenza non doveva esservi nelle stesse direzioni militari, per lo meno nel personale addetto ai lavori, dato che furono costituite delle imprese, delle associazioni cui fu affidato in gran parte questo lavoro, per dare al Comitato tecnico una struttura organica, mettendolo in condizione di usufruire dell'esperienza che queste imprese hanno fatto in più anni di lavoro, proporrei di includere in seno al Comitato tecnico un rappresentante del personale specializzato. Ciò è possibile anche perché l'articolo 4 del decreto 12 aprile 1946, n. 320, prevede l'utilizzazione, in seno al Comitato, di liberi professionisti specializzati.

PRESIDENTE. La costituzione di associazioni private e di cooperative non è avvenuta per limitata competenza degli organi militari, ma per vivo desiderio delle parti e per occupare chi lo desiderava; e, in secondo luogo, perché, a seguito dei congedi, non vi era personale militare sufficiente.

VALENTI. Concordo, nella sostanza, con la proposta dell'onorevole Cuttitta. Propongo però la seguente formulazione dell'articolo 3:

« Il concorso alla spesa dovrà essere della metà di quella accertata dal Ministero della difesa, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, sulla base dei documenti presentati e delle indagini eseguite ».

Il mio emendamento tiene anche conto della necessità che il Ministero della difesa senta il parere del Comitato tecnico, mentre elimina il riferimento ai vantaggi conseguiti da colui che ha effettuato lo sminamento.

ORTONA. Desidero fare alcune osservazioni e proposte. Alle parole « documenti presentati » sostituirei le altre « prove presentate » che potranno essere non documentate, perché la presentazione di una documentazione dei fatti può essere difficile.

Vorrei poi, richiamare l'attenzione dei colleghi sulla situazione nella quale si vengono a trovare i coltivatori diretti che hanno eseguito i lavori con mano d'opera familiare. In questo caso, trattandosi di un rimborso spese, essi invece di venire agevolati, verrebbero danneggiati, perché non hanno avuto spese vive. Quindi, proporrei di assicurare il concorso statale ai coltivatori diretti che abbiano usufruito di mano d'opera familiare come se i lavori fossero stati eseguiti con mano d'opera salariata. Ciò anche perché non sarebbe giusto costituire dei vantaggi per coloro che, senza correre rischi in famiglia, hanno potuto giovarsi di mano d'opera salariata.

COPPI. Ritengo che la questione sostanziale da tener presente sia quella riguardante la fissazione del concorso statale al 50 per cento della spesa sostenuta e non occorra preoccuparsi troppo della documentazione. Il togliere all'Amministrazione una relativa discrezionalità può essere anche controproducente; invece, se la lasciamo libera di esprimere una valutazione sua, probabilmente anche la preoccupazione dell'onorevole Ortona non ha più ragione di essere perché quando l'interessato ha dato la dimostrazione che ha effettuato uno sminamento, l'Amministrazione, anche se non ha la documentazione precisa della spesa sostenuta, può valutarla più o meno esattamente senza andare a ricercare se colui che ha sminato ha agito col concorso di salariati oppure ha messo in repentaglio la sua vita e quella dei familiari. Prego di tenere conto di queste osservazioni.

BOSCO LUCARELLI, *Relatore*. Vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Ortona sull'articolo 5 che dice:

« Per l'accertamento della spesa di cui al precedente articolo 3, saranno considerati di massima:

a) la paga degli operai;

b) i premi pagati per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

c) l'equo utile dell'imprenditore, se la bonifica sia stata eseguita ad impresa ».

La sua proposta, pertanto, va considerata in sede di esame di questo articolo.

CHIARAMELLO. Desidero far presente ai colleghi che se si emenda eccessivamente il progetto in esame si finirà col rovinarlo.

Solo la parte che riguarda l'insindacabilità del giudizio dell'Amministrazione, potrà forse essere riveduta. Per il resto vi pregherei di non modificare nulla, altrimenti ci perderemo in una lunga casistica che andrà veramente a svantaggio di coloro che attendono una pronta contribuzione statale.

BAVARO. Sono contrario alla soppressione del capoverso, perché altrimenti dovremmo stabilire una giurisdizione in materia, nell'eventualità che non essendo l'interessato sodisfatto del giudizio dell'Amministrazione, possa adire altre vie per ottenere sodisfazione. Dobbiamo stabilire che lo Stato rimborsa liberamente e non deve essere tenuto a sottostare ad un eventuale giudizio di revisione o di appello.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno, se così crede anche la Commissione, di sospendere la seduta per dieci minuti, per dar modo ai colleghi che hanno presentato emendamenti di trovare una formulazione concordata.

(*La seduta, sospesa alle 10,50, è ripresa alle 11*).

Comunico che gli onorevoli Valenti, Cuttitta, Salizzoni ed Ortona hanno presentato il seguente emendamento concordato sostitutivo dell'articolo:

« Il concorso alla spesa sarà della metà di quella insindacabilmente accertata dal Ministero della difesa sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, sulla base della documentazione presentata dagli interessati e delle indagini eseguite ».

L'onorevole Greco Giovanni Italo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« Il concorso alla spesa sarà pari alla metà dell'importo accertato definitivamente dal Ministero della difesa sulla base dell'esame dei documenti presentati dagli interessati e delle indagini eseguite e con i criteri di massima di cui all'articolo 5 del presente decreto e sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320 ».

BAZOLI. Rilevo che fra i due emendamenti che sono sottoposti al nostro esame non ravviso nessuna sostanziale differenza. Ritengo, tuttavia, preferibile quello concordato: è più semplice, il che costituisce già un pregio tecnico, escludendosi il richiamo al successivo articolo 5. La parola « insindacabilmente » è più chiara dell'altra « definitivamente ». Ecco perché dichiaro che voterò in favore del primo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Greco, mantiene il suo emendamento?

GRECO GIOVANNI ITALO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo per primo in votazione l'emendamento Greco.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dagli onorevoli Valenti ed altri.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

« Il concorso alla spesa previsto dalla presente legge non è cumulabile con il risarcimento dei danni di guerra, in dipendenza del minamento, dal quale va detratto, ai sensi dell'articolo 12 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543 ».

Lo pongo ai voti.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5:

« Per l'accertamento della spesa di cui al precedente articolo 3, saranno considerati di massima:

a) la paga degli operai;

b) i premi pagati per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

c) l'equo utile dell'imprenditore, se la bonifica sia stata eseguita ad impresa ».

A questo articolo gli onorevoli Ortona, Coppi, Semeraro Santo e Zaccagnini hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Nel caso di sminamento eseguito da coltivatore diretto con mano d'opera familiare, questa va considerata, ai fini del presente articolo, come mano d'opera salariata ».

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo governativo.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione l'emendamento aggiuntivo.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6:

« Le domande al Ministero della difesa di concorso alla spesa devono pervenire, debitamente documentate, ai Comandi di zona per la bonifica dei campi minati, nel cui territorio si trovano i terreni, arenili e spiagge bonificati, entro il termine perentorio di 120 giorni da quello dell'entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo ai voti.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7:

« Chiunque, al fine di conseguire il concorso alla spesa o di conseguirlo in misura maggiore, presenta domande, certificati, dichiarazioni o altri documenti, nei quali sono esposte circostanze in tutto o in parte non rispondenti a verità, è punito con la multa da lire 10.000 a lire 50.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

« La stessa pena si applica a colui che ha rilasciato i documenti sopraindicati.

« Nei casi previsti nel primo comma del presente articolo l'interessato decade dal diritto al contributo stabilito dal precedente articolo 1 ».

ZACCAGNINI. Proporrei di aumentare la multa.

BAVARO. Lascerei invariata la disposizione. Si tratta più che altro di una remora formale.

ZACCAGNINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 testé letto.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8:

« La domanda di concorso alla spesa e i documenti giustificativi sono esenti dalle tasse di bollo ».

Lo pongo ai voti.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9:

« La spesa relativa all'applicazione della presente legge farà carico sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ».

A questo articolo l'onorevole Bavaro ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, per l'attuazione della presente legge, le variazioni occorrenti, nell'eventualità che le somme residue risultanti per questo titolo nel bilancio della difesa non siano sufficienti per fronteggiare gli impegni di spesa derivanti dalla esecuzione della presente legge ».

Pongo prima in votazione l'articolo 9 nel testo governativo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Bavaro.

(*È approvato*).

Avverto che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui due disegni di legge approvati nella odierna seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta sui disegni di legge:

« Aumento dei soprassoldi spettanti al personale militare adibito agli stabilimenti di lavoro ». (196).

Presenti 33
Votanti 26
Voti favorevoli . . . 26
Voti contrari 0

« Provvedimenti a favore di coloro che hanno bonificato, prima del 24 maggio 1946, terreni minati. (197).

Presenti 33
Votanti 26
Voti favorevoli . . . 26
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

La seduta termina alle 12,40.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI